

AGEVOLAZIONI

Tax credit sponsorizzazioni 2020-2021: i ritardi del Legislatore limitano l'agevolazione

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Poco più di un anno fa, con l'[articolo 81 del Decreto Agosto \(D.L. 104/2020\)](#), il legislatore ha introdotto un credito d'imposta in favore di un'ampia categoria di soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che hanno instaurato rapporti promozionali (tipicamente **sponsorizzazioni**) con realtà che operano in ambito **sportivo dilettantistico (Asd e Ssd)** e **professionistico** e che presentano specifiche caratteristiche.

Tale agevolazione compete in relazione agli **investimenti effettuati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020** e riconosce in linea teorica un **credito d'imposta pari al 50 per cento** degli investimenti effettuati.

Si parla di misura “teorica” perché il legislatore, come per tante altre agevolazioni, ha previsto un **meccanismo proporzionale di ripartizione** nel caso di insufficienza delle risorse messe a disposizione (pari a 90 milioni di euro per questa misura).

Trattandosi di una misura che andava a premiare gli investimenti eseguiti fino alla fine del 2020, ha destato perplessità la pubblicazione del **regolamento attuativo** dell'agevolazione, avvenuta solo con la pubblicazione di un D.P.C.M. (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) **in data 30.12.2020** e cioè il giorno prima del termine entro il quale poter effettuare gli investimenti agevolati.

Il risultato è stato che **nessun operatore ha potuto decidere di instaurare rapporti promozionali** con realtà sportive avendo la consapevolezza del beneficio, né tantomeno la **garanzia** dell'ammontare del **credito d'imposta**.

Ed infatti sono state solo **2.400 le domande** inviate entro la scadenza del 1° aprile 2021 stabilita dal regolamento.

In questo scenario a dir poco desolante, il Dipartimento dello Sport, anch'esso in colpevole ritardo, è poi intervenuto solo lo scorso **12 ottobre 2021** con la **pubblicazione dell'elenco provvisorio** dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, potendo gli **aspiranti candidati** che non hanno trovato il loro nominativo o la ragione sociale nell'elenco provvisorio o che seppur presenti **hanno riscontrato inesattezze** sull'ammontare del *tax credit* attribuito o altre imprecisioni relative ai dati indicati, richiedere **informazioni** nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 9 alle 12, al numero 06 6779 5144 e in quelle di giovedì e venerdì, dalla 10 alle 13, allo 06 6779 6428.

Solo quando l'Agenzia delle Entrate avrà verificato che i soggetti iscritti nell'elenco provvisorio **non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti i 200.000 euro** (limite del regolamento sugli aiuti "*de minimis*") o che abbiano carichi pendenti con l'Agenzia delle entrate, il **Dipartimento dello Sport** potrà pubblicare **l'elenco definitivo**.

Infine, la ciliegina sulla torta: solo nello scorso **17 novembre 2021**, a quasi un anno di distanza dalla sua emanazione, è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 il testo del richiamato [D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020](#).

Sotto questo profilo, l'**entrata in vigore del Regolamento**, prevista per il 02.12.2021, aggiunge poco o nulla a una disciplina che sta comunque facendo il suo lento e inesorabile decorso.

Proroga dell'agevolazione per l'anno 2021

Questa volta con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'effettuazione degli investimenti, ma pur nell'**incertezza** della effettiva misura dell'agevolazione (stante il meccanismo di ripartizione delle risorse disponibili), il recente **Decreto Sostegni-bis** ([articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021](#)) ha esteso – confermando il medesimo tetto di spesa del 2020 di 90 milioni di euro - la richiamata agevolazione anche in relazione alle spese promozionali sostenute **per tutto l'anno 2021 (periodo 1° gennaio – 31 dicembre)**.

Anche per questa estensione, tuttavia, le istruzioni per la presentazione delle domande riguardanti l'anno 2021 saranno **pubblicate sul sito web del Dipartimento dello Sport** solo a inizio 2022 e cioè quando risulterà scaduto il termine per procedere all'effettuazione degli investimenti agevolabili.

Comunque, anche **l'agevolazione 2021**, come quella del 2020, dovrà seguire le **disposizioni attuative** contenute nel richiamato [D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020](#) e pertanto gli operatori hanno potuto verificare per tempo i requisiti per l'ottenimento dell'**agevolazione**.

Tra questi, certamente assumono rilievo quelli che riguardano i **soggetti destinatari** degli investimenti promozionali in quanto la disposizione normativa prevede **un'esplicita esclusione**

per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime forfettario di cui alla L. 398/1991**.

Si tratta delle **associazioni e delle società sportive dilettantistiche** iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel **limite annuo pari a 400 mila euro** di proventi derivanti da **attività commerciali connesse** agli scopi istituzionali, hanno optato per l'applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva.

Di fatto con questa limitazione si traccia una **linea di demarcazione** ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le **piccole e medie associazioni** e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria **capacità di "reclutamento" degli sponsor** facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.

Al netto di questa **rilevantissima esclusione**, i soggetti destinatari degli investimenti sono: **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche e **società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Per complicare ulteriormente l'agevolazione è inoltre previsto che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, le realtà sportive destinatarie devono autocertificare mediante **dichiarazione sostitutiva** di aver prodotto in Italia, nel periodo d'imposta 2019, **ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.

Relativamente all'agevolazione 2021 dovrà essere chiarito se il **parametro di riferimento** per questo requisito resta il 2019 oppure se dovrà essere considerato il periodo d'imposta 2020.

Quanto alla misura degli investimenti, il beneficio compete in relazione ad **investimenti di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** oltre al fatto che le spese effettuate devono risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del **collegio sindacale** dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei **revisori legali** oppure da un professionista iscritto nell'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili o in quello dei **consulenti del lavoro** oppure **dal responsabile del centro di assistenza fiscale**.

Altre indicazioni rilevanti sono contenute nel comma 2 dell'[articolo 81](#) e riguardano l'obbligatorio utilizzo nei pagamenti di **strumenti finanziari tracciabili** (il riferimento è all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#)) mentre, per quanto riguarda le **modalità di fruizione del beneficio** da parte degli aventi diritto, la norma stabilisce che il citato credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione orizzontale**, quindi tramite **modello di pagamento unificato F24** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) "previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Andrà quindi utilizzata la specifica **modulistica disponibile** sul sito web del Dipartimento dello Sport.

Infine, come per la maggior parte dei crediti d'imposta, anche questo credito d'imposta, come i suoi relativi utilizzi, andrà indicato nella **dichiarazione dei redditi** del soggetto beneficiario.